

## REGOLAMENTO (CE) N. 1453/2001 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2001

**recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che  
abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio, con decisione 91/315/CEE <sup>(2)</sup> ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche, volte in particolare a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di tali regioni e ad ovviare agli affetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 229, paragrafo 2 del trattato.
- (2) La situazione geografica eccezionale di Madera e delle Azzorre, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori degli arcipelaghi in questione vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento degli arcipelaghi e per ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

(3) A tal fine, in deroga all'articolo 23 del trattato, occorre esentare le importazioni di prodotti in causa provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale loro applicabile in virtù delle disposizioni comunitarie, occorre equiparare ai prodotti importati direttamente, ai fini della concessione dei vantaggi del regime specifico di approvvigionamento, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità.

(4) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni in questione e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, salvaguardando al contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari in questi arcipelaghi. Tali aiuti tengono conto dei costi supplementari di trasporto verso Madera e le Azzorre e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

(5) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento di tali regioni, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la rispedizione o la riesportazione di questi prodotti a partire da Madera e dalle Azzorre. Il divieto non si applica tuttavia ai flussi di scambio tra le regioni di Madera e delle Azzorre. In caso di trasformazione, a determinate condizioni, il divieto non si applica neanche alle esportazioni effettuate verso i paesi terzi per favorire un commercio regionale, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità.

(6) I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione e determinare una riduzione dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale, nonché a livello dei prezzi al consumo; essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 171 del 29.6.1991, pag. 10.

(7) Il regime di aiuto all'ettaro per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive si è rivelato inadeguato, soprattutto a causa della pesantezza e della